

Con la circolare n.116 del 2 ottobre 2020 l'Inps ha fornito alcune dettagliate istruzioni circa il funzionamento del congedo utilizzabile per **astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi all'interno del plesso scolastico.**

Queste le principali caratteristiche:

- il congedo è fruibile esclusivamente dai lavoratori dipendenti in costanza di rapporto di lavoro
- il congedo è fruibile per periodi di quarantena rientranti nel periodo **9 settembre 2020-31 dicembre 2020**
- per i giorni di congedo è riconosciuta alla lavoratrice/tore una indennità pari al **50% della retribuzione mensile con contribuzione**
- il congedo è fruibile durante il periodo di quarantena scolastica del figlio convivente (fa fede il luogo di residenza del minore che deve coincidere con quello del genitore che richiede il congedo) e minore di 14 anni (il minore non deve aver compiuto 14 anni) a seguito di contatto verificatosi nel plesso scolastico e per il quale il Dipartimento della ASL territorialmente competente abbia adottato il relativo provvedimento di quarantena del minore
- può fruirne uno solo dei genitori oppure entrambi ma in giorni non coincidenti
- la domanda di congedo può essere presentata **anche in date successivamente ai giorni di utilizzo** in quanto i permessi sono utilizzabili a partire dal giorno 9 settembre, e può essere effettuata tramite il nostro **patronato Itai**. Alla domanda si ricorda che andrà allegato il provvedimento della ASL (con possibilità di fornirlo nei 30 giorni successivi alla domanda laddove non sia ancora in possesso del richiedente).

Di seguito elenchiamo poi alcuni casi in cui l'**utilizzo del congedo è lecito e compatibile nei medesimi giorni**:

- se l'altro genitore convivente con il minore è in malattia
- se un genitore sta fruendo del congedo maternità/paternità per un figlio diverso da quello per cui si chiede il congedo
- se l'altro genitore convivente con il minore è in ferie
- se l'altro genitore è in aspettativa non retribuita
- se l'altro genitore è un soggetto "fragile" (come definito dalla Circolare congiunta Ministero Lavoro e Salute n. 13 del 4/9/2020)
- se l'altro genitore sta fruendo per il figlio convivente e minore di 14 anni, dei permessi Legge 104, oppure del prolungamento del congedo parentale o del congedo straordinario ex art 42
- se l'altro genitore percepisce una pensione di inabilità o di invalidità al 10.

Sussistono poi casi in cui l'**utilizzo del congedo non è lecito e compatibile**:

- generica assenza dal lavoro dell'altro genitore convivente del minore
- utilizzo per entrambi i genitori per lo stesso figlio e negli stessi giorni potendone beneficiare o uno solo dei due genitori o in modalità alternativa tra gli stessi, nel periodo di quarantena disposto dalla ASL
- se uno dei due genitori sta fruendo dei riposi giornalieri per allattamento
- se l'altro genitore è disoccupato o inattivo
- se l'altro genitore è in cassa integrazione a zero ore con percezione di CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno Ordinario, CISOA, oppure percettore di Naspi.
- se l'altro genitore è in smart-working
- se l'altro genitore è a contratto part-time o lavora a chiamata, ma solo ovviamente per i giorni di pausa contrattuale.

Tutta la squadra Uilca e le strutture territoriali del patronato Itai-Uil sono a vostra disposizione per chiarirvi ulteriormente i dubbi e supportarvi nell'inserimento e nella gestione delle eventuali domande di fruizione Congedo Covid-19.